

Scheda di sintesi

D.L. 124/2023

“Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”

02 ottobre 2023



WWW.UECOOP.ORG

Nella G.U. n. 228 del 29 settembre è stato pubblicato il D.L. [19 settembre 2023, n. 124](#) ***“Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”***, in vigore dal 30 settembre e in corso di esame presso la V^a Commissione della Camera.

Di seguito i principali provvedimenti recati.

L'ART. 1 stabilisce che il complesso delle risorse del *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027”*, è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80% nelle aree del Mezzogiorno e del 20% nelle aree del Centro-Nord. L'articolo in esame, inoltre, introduce lo strumento dell'*“Accordo per la coesione”*, in sostituzione dei *“Piani di sviluppo e coesione”*, ai fini dell'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo in commento, prevedendo altresì la possibilità di finanziare gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli *“Accordi per la coesione”* stipulati con le Amministrazioni centrali e con le Regioni e Province autonome, anche con altre risorse disponibili, quali, in particolare, i fondi strutturali europei e le risorse destinate ad interventi complementari.

L'ART. 7 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una *“Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne”*, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese. La Cabina di regia approva - entro 60 giorni dal 30 settembre 2023 - il *«Piano strategico nazionale delle aree interne»* (PSNAI), che andrà ad individuare gli ambiti di intervento e le priorità strategiche - con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi sociosanitari - cui destinare le risorse del bilancio dello Stato già stanziare e disponibili allo scopo. Ad essa compete altresì il monitoraggio in ordine all'utilizzazione delle risorse finanziarie. All'attuazione degli interventi individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne si provvede mediante la sottoscrizione di *“Accordi di programma-quadro”*.

L'ART. 9 istituisce, in sostituzione delle attuali e a far data dal 1° gennaio 2024, la ***“Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno - ZES unica”***, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, precisando che per tale si intende *“una zona delimitata nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali, da parte sia delle aziende già operative nei relativi territori, sia di quelle che vi si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo dell'impresa”*.

L'ART. 10 disciplina l'organizzazione della ZES unica per il Mezzogiorno, attraverso l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una *“Cabina di regia ZES”* (con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio) e di una *“Struttura di missione per la ZES”*.

L'ART. 11 stabilisce la durata triennale del ***“Piano strategico della ZES unica”***, attribuendo a questo il compito di definire, anche in coerenza con il PNRR, la politica di sviluppo della ZES unica. A tal fine, prevede che il Piano individui, anche in modo differenziato per le regioni del Mezzogiorno che ne fanno parte, *“i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica e le modalità di attuazione degli interventi medesimi”*.

L'ART. 12 disciplina il *“portale web della ZES unica”* al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, garantendo altresì l'accessibilità degli utenti allo

“sportello unico digitale ZES” - disciplinato dal successivo ART. 13 e in capo alla *“Struttura di missione per la ZES”* - con competenze in relazione:

- ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
- ai procedimenti amministrativi riguardanti gli interventi edilizi, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;
- ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l’ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

L’ART. 14 dispone che i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica “siano soggetti ad autorizzazione unica” rilasciata su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale, in sostituzione di *“tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all’insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all’ampliamento o al trasferimento, nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche”* ma con esclusione dei progetti soggetti a SCIA. Sono, inoltre, fatte salve le norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti, nonché in materia di investimenti di rilevanza strategica.

L’ART. 15 definisce le regole applicabili al procedimento di autorizzazione unica, stabilendo che tali previsioni si applicano, altresì, alle opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle autorità di sistema portuale.

L’ART. 16 introduce, per l’anno 2024, il “credito di imposta per la ZES unica”, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise.

NB: Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Il comma 2 precisa che sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un *“progetto di investimento iniziale”* (id est: un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati

precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente), relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Sono esclusi dall'agevolazione, a mente del comma 3, i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, dei settori creditizio, finanziario e assicurativo nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.

Il comma 4 stabilisce che il credito d'imposta "*è commisurato alla quota del costo complessivo*" dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Ai sensi del comma 5, il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, e in particolare dall'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. il credito d'imposta in esame è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell'investimento medesimo.

Il comma 6 stabilisce che il credito di imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l'anno 2024, determinato con Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023.